CAMERA DEI DEPUTATI

N. **15**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Modifica all'articolo 4 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di deposito telematico di atti e documenti

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! — Con la presente proposta di legge si intende ovviare a una situazione di assoluta incertezza in materia di processo amministrativo telematico, creata da disposizioni normative poco chiare e da una serie di decisioni giurisprudenziali contrastanti.

L'articolo 1 reca disposizioni per chiarire la portata di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in relazione alla scadenza del termine per il deposito telematico degli atti giudiziari. Tale disposizione prevede che « È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ».

Se il deposito è effettuato entro le ore 12:00 (ossia l'orario previsto per il deposito prima dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico) dell'ultimo giorno consentito *nulla quaestio*, ma, se è effettuato oltre le ore 12:00, le conseguenze sono tutt'altro che chiare.

Secondo una tesi (a titolo esemplificativo, si vedano le sentenze n. 31 del 2018 del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige di Trento e n. 3309 del 2018 del Consiglio di Stato) il deposito telematico si considera perfezionato e tempestivo anche se è effettuato dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno con-

sentito e, in tal caso, unicamente i termini a garanzia delle controparti per contestare gli atti depositati oltre le ore 12:00 decorrono dal giorno successivo.

Secondo l'altra tesi (si veda la sentenza n. 3136 del 2018 del Consiglio di Stato), la norma va interpretata nel senso che il deposito nell'ambito del processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma, se è effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del codice del processo amministrativo e oltre le ore 12, si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è dunque tardivo.

Per porre fine a questa ambiguità, l'articolo 1 della presente proposta di legge riformula il comma 4 dell'articolo 4 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiarendo il significato della norma nel senso affermato dalla prima tesi giurisprudenziale summenzionata, rendendo quindi possibile il deposito fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile. È appena il caso di rilevare che una diversa soluzione male si concilierebbe con la *ratio* stessa del sistema di deposito telematico degli atti, che ha fatto venire meno i vincoli orari dell'apertura delle cancellerie.

In conclusione, si auspica una rapida approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 4, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la tempestività del deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno consentito, i termini a difesa e per la fissazione delle udienze camerali e pubbliche decorrono dal giorno successivo al deposito ».

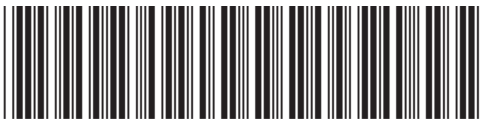

19PDL0002760